

Pubblichiamo la deliberazione n. 97/2002 del Cda dell'Agenzia Segretari Abruzzo in materia di convenzioni, segnalandovene l'importanza, ai fini di una futura e auspicabile regolamentazione della materia.

Cordiali saluti

Carmelo Carlino

**AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**
Sezione Regionale dell'Abruzzo

Deliberazione n. 97
Del 4.11.2002

OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA – INDIRIZZI OPERATIVI.

L'anno duemiladue, addì quattro del mese di novembre, alle ore 16,35, in seconda convocazione, in L'Aquila, presso la sede dell'Agazia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, C.so Vitt. Emanuele 24, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale dell'Abruzzo dell'Agazia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con la presenza di:

<i>Componenti</i>		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>
Giovanni Coccante	Presidente	X		X		
Carla Monaco	V. Presidente	X		X		
Fernando Nicola Della Grotta	Consigliere	X		X		
Giuseppe D'Urbano	Consigliere		X			
Domenico Molinari	Consigliere	X		X		
Claudio Ruffini	Consigliere	X		X		
Italo Taccone	Consigliere		X			
TOTALE		5	2	5		

Assiste, in qualità di segretario, il dott. Mauro Tordone.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ✓ **VISTO** l' art. 97 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), che prevede per Comuni e Province l'obbligatorietà della figura del segretario;
- ✓ **VISTO** l' art. 98 del citato T.U.E.L., che nel riconoscere ai Comuni la possibilità di convenzionarsi per la gestione associata dell'ufficio di segreteria, non intende svuotare ed eludere il principio dell'obbligatorietà del segretario;
- ✓ **VISTA** la deliberazione n. 135 del 29.05.2000 con la quale il C.d.A. dell' Agenzia nazionale ha fissato come linea di indirizzo per le Sezioni regionale in ordine all'istituto delle convenzioni di segreteria che *“le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione”*;
- ✓ **VISTA** la deliberazione n. 181 del 04.04.2002 con la quale il C.d.A. dell' Agenzia nazionale ha ribadito che *“l'istituto delle convenzioni, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario”*;
- ✓ **CONSTATATO** che quanto enunciato dalla citata deliberazione n. 181/2002 è confortato da un ormai consolidato pronunciamento giurisprudenziale (Tribunale di Mantova, Tribunale di Potenza, Tribunale di Ascoli Piceno,) che ha confermato il pieno diritto soggettivo del Segretario, nominato o confermato dal Sindaco, di mantenere il rapporto istaurato fino al termine del mandato dello stesso, salva la possibilità di revoca prima del termine per violazione dei doveri di ufficio con provvedimento motivato, ravvisando, quindi, con tale mezzo una modalità di collocamento in disponibilità del segretario non prevista dalla legge, quindi vietata;
- ✓ **CON** voti unanimi, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. La Sezione Abruzzo dell' Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nell'ambito delle linee fissate dall' Agenzia con le deliberazioni meglio specificate in narrativa ed in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, invita i Comuni della Regione Abruzzo ad osservare il seguente indirizzo in

merito alla costituzione di segreterie convenzionate:

- La costituzione di una convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale, una volta trascorsi i cento venti giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione comunale, non può in alcun caso comportare il collocamento in disponibilità di segretari.
2. Il mancato rispetto del sopraccitato indirizzo comporterà la mancata presa d'atto, da parte della Sezione, della costituzione della segreteria convenzionata e la conseguente non assegnazione del segretario individuato titolare.

IL SEGRETARIO
(Mauro TORDONE)

IL PRESIDENTE
(Giovanni COCCIANTE)